

N.76611/06

R.G.

TRIBUNALE DI MILANO


SEZIONE 4a CIVILE

Oggi 9.1.07, alle ore 10.30 innanzi al Collegio
composto dai magistrati:

Dott. Marco MANUNTA	PRESIDENTE
Dott. Giovanni ROLLERO	GIUDICE
Dott.ssa Laura TRAGNI	GIUDICE

Sono comparsi


L'Avv. Manuela Resia per la conveniente signora

 e l'Avv. Rettonico per i reclamanti.

L'Avv. Resia si espone integralmente alle
proposte compatte ed equivoche.

Dopo discussione sulla il collegio si riserva.

20 gennaio 2007



N° 318/2007 ref

R.G. n.76611/06

Sciogliendo la riserva di cui a verbale del 9.1.07 il Collegio, ritenuto che:


- il solaio oggetto del lamentato spoglio risulta esattamente identificato, tanto dalla ricorrente-reclamata, quanto dal provvedimento di prime cure, nella porzione cui si accede dal corridoio comune attraverso l'ultima porta a sinistra, prossima all'angolo fra le vie Certosa e Pareto (per chi giunge al corridoio dalle scale comuni);
- l'esatta individuazione del locale è, poi, chiaramente desumibile dallo scambio di corrispondenza avvenuto stragiudizialmente fra le parti; scambio dal qual emerge come gli stessi odierni reclamanti avessero esattamente presente la situazione del sottotetto e, in particolare, di quello di loro asserita proprietà, ma occupato dalla [REDACTED];
- in ordine all'avvenuto spoglio in danno della reclamata non possono che richiamarsi le corrette motivazioni del Giudice di prime cure, che ha riconosciuto l'attendibilità del teste Ravarotto (consigliere del condominio e certamente indifferente rispetto alle vicende di causa), personalmente presente in luogo al momento in cui i reclamanti provvidero a spostare nel corridoio comune gli oggetti di proprietà della [REDACTED];
- ogni questione relativa ai titoli di proprietà esula dal tema possessorio e andrà affrontata in sede petitoria;
- il provvedimento reclamato deve, pertanto, essere confermato;
- le spese anche di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

PQM

Rigetta il reclamo e conferma integralmente l'ordinanza reclamata. Condanna i reclamanti a rifondere a [REDACTED] le spese della presente fase del procedimento, spese che liquida d'ufficio, in assenza di nota spese, in € 200,00 per esborsi, € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari. Si comunichi.

Milano 9.1.07.

Il Presidente



1

F.A
12/1/2007